

cavo, con esclusione di quelle emittenti nazionali che si ripetono, anche integralmente via satellite o via cavo.

**7. 148.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e radiofoniche nazionali.

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e radiofoniche nazionali.

**7. 146.** Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Giulietti.

*Sopprimere il comma 9.*

**7. 111.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Albonetti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 9, dopo le parole:* per i fini di comunicazione istituzionale *aggiungere la seguente:* e.

**7. 149.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 9, dopo le parole:* per fini di comunicazione istituzionale *sopprimere le seguenti parole:* a carattere pubblicitario.

**7. 202.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 9, sostituire le parole:* e radiofonica locale *con le seguenti:*, radiofonica locale, via satellite o via cavo con

esclusione di quelle emittenti nazionali che si ripetono, anche integralmente via satellite o via cavo,

**7. 150.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 9, sopprimere le parole:* e nazionale.

**7. 203.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:* e per almeno il 20 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

**7. 151.** Cannella.

*Sopprimere il comma 10.*

**7. 112.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Albonetti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 11, sopprimere il primo periodo.*

**7. 113.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Albonetti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

**7. 114.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Albonetti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando,

De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 11, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.*

**7. 165.** Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Albonetti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:*

11-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali possono raccogliere pubblicità per un numero minimo di venti imprese televisive locali.

**7. 152.** Fasano.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:*

11-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali possono raccogliere pubblicità per un numero minimo di quindici imprese televisive locali.

**7. 153.** Fasano.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **7. 3.** Rizzo, Belillo, Pistone.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **7. 155.** Giordano.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **7. 116.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Pasetto, Maccanico, Albonetti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **7. 157.** Di Gioia.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **7. 158.** Mazzuca Poggiolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non occupate, in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 21-bis, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione ».

**7. 160.** Grignaffini, Bellillo, Titti De Simone, Gentiloni Silveri, Carra, Realacci, Giulietti, Cento, Bielli, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Sciacca, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Mor-

gando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Lusetti, Ruzzante, Panattoni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

13. Le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale e senza danneggiare i possessori di concessioni o licenze, per attività di comunicazione radiotelevisiva a carattere microlocale, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

14. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 13, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione.

**7. 4.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Con l'obiettivo di incentivare e di facilitare l'introduzione della radiodiffusione in tecnica digitale terrestre e di consentire alle emittenti televisive locali di operare con la medesima tecnologia, entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie radiotelevisive in ambito locale. I contributi da erogare a titolo di credito d'imposta, secondo criteri che tengano conto dell'autoproduzione informativa delle emittenti, della quota di autoproduzione nell'ambito della program-

mazione, del numero dei dipendenti occupati, con particolare riferimento ai giornalisti iscritti all'albo professionale, della presenza sul mercato e degli ascolti rilevanti, possono corrispondere fino all'80 per cento delle spese documentate e sono erogati anche per le spese sostenute nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

**7. 161** Mazzuca Poggiolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Con l'obiettivo di incentivare e di facilitare l'introduzione della radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale terrestre e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di operare con la medesima tecnologia vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale. I contributi, da erogare secondo i criteri e le modalità di cui al Decreto del Ministero delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, possono corrispondere fino all'80 per cento delle spese documentate e sono erogati anche per le spese sostenute nei due anni precedenti a quelli della data di entrata in vigore della presente legge.

**7. 168.** Lazzari, Patarino, Antonio Pepe, Lenna, Verro, Antonio Russo, Gallo, Baldi, Tarantino, Vitali, Gioacchino Alfano, Saro, Savo, Blasi, Sardelli, Leccisi, Fallica, Marras.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. L'impresa concessionaria di pubblicità controllata da o collegata ad un soggetto concessionario o destinatario di una concessione o autorizzazione televisiva che raccoglie pubblicità per conto delle emittenti televisive locali, satellitari o via cavo, con esclusione di quelle emittenti nazionali che si ripetono, anche integralmente via satellite o via cavo, può ogni 20 milioni di euro riferiti alla sola quota di raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive locali, satellitari o via cavo con esclusione di quelle emittenti nazionali che si ripe-

tono, anche integralmente via satellite o via cavo, incrementare del 0,15 per cento i limiti di affollamento giornaliero per la trasmissione di messaggi pubblicitari in ciascuna delle reti del soggetto concessionario o autorizzato che lo controlla o è ad essa collegato

**7. 162.** Mazzuca Poggiolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**7. 171.** Giordano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 300.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**7. 170.** Di Gioia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Auto-

rità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**\* 7. 163.** Mazzuca Poggiolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le imprese concessionarie controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

**\* 7. 166.** Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Mazzuca Poggiolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le imprese televisive locali non possono vendere spazi pubblicitari nazionali per una quota superiore al quindici per cento dei propri ricavi complessivi per vendita di pubblicità. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 e, nei casi di violazione reiterata o particolarmente grave, dispone la sospensione dell'attività dell'impresa televisiva locale per un periodo non superiore a sei mesi.

**\*\* 7. 164.** Mazzuca Poggiolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le imprese televisive locali non possono vendere spazi pubblicitari nazionali per una quota superiore al quindici per cento dei propri ricavi complessivi per vendita di pubblicità. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 e, nei casi di violazione reiterata o particolarmente grave, dispone la sospensione dell'attività dell'impresa televisiva locale per un periodo non superiore a sei mesi.

**\*\* 7. 169.** Di Gioia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le imprese televisive locali non possono vendere spazi pubblicitari nazionali per una quota superiore al quindici per cento dei propri ricavi complessivi per vendita di pubblicità. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 e, nei casi di violazione reiterata o particolarmente grave, dispone la sospensione dell'attività dell'impresa televisiva locale per un periodo non superiore a sei mesi.

**\*\* 7. 172.** Luseti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono la pubblicità in settori diversi da quello radiofonico e televisivo possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali. Per tali soggetti la quota di raccolta pubblicitaria per le emittenti locali non costituisce reddito ai fini fiscali.

**7. 117.** Carra, Luseti, Maccanico, Gentiloni Silveri, Di Gioia, Buemi, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio,

Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

13. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono la pubblicità in settori diversi da quello radiofonico e televisivo possono raccogliere pubblicità anche per le emittenti radiotelevisive locali.

**7. 118.** Carra, Luseti, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 65 milioni di euro limitatamente al 2004, e di 135 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2005.

**7. 167.** Lazzari, Patarino, Antonio Pepe, Lenna, Verro, Antonio Russo, Gallo, Baldi, Tarantino, Vitali, Gioacchino Alfano, Saro, Savo, Blasi, Sardelli, Leccisi, Fallica, Marras.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 8)**

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Diffusioni interconnesse).*

1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: « sei ore » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti radiotelevisive ».

2. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: « sei ore di durata giornaliera » sono inserite le seguenti: « per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive ».

3. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

4. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

5. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 8.

*(Diffusioni interconnesse).*

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 2.** Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 80.** Carra, Bogi.

*Sopprimere il comma 1.*

**8. 3.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: « sei ore » sono sostituite dalle seguenti: « otto ore ».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: « sei ore » sono sostituite dalle seguenti: « otto ore ».*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

\* **8. 62.** Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: « sei ore » sono sostituite dalle seguenti: « otto ore ».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: « sei ore » sono sostituite dalle seguenti: « otto ore ».*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

**\* 8. 63.** Di Gioia.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

**\*\* 8. 4.** Lusetti, Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Albonetti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

**\*\* 8. 64.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

**\*\* 8. 65.** Di Gioia.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: nove ore.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: nove ore;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: nove ore.*

**8. 5.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: dieci ore.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: dieci ore;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: dieci ore.*

**8. 6.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire la parola: radio-televisive con la seguente: televisive.*

**8. 101.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonomia e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

**8. 66.** Butti.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 7.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, dopo le parole: per le emittenti radiofoniche aggiungere le seguenti: suddivise al massimo in tre blocchi anche non consecutivi.*

**8. 67.** Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dodici ore di durata giornaliera non possono essere continuative, ma devono essere suddivise in più blocchi nell'arco della giornata, non superiori ciascuno a tre ore di programmazione. Tra un blocco e l'altro devono trascorrere almeno due ore.*

**8. 11.** Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Colasio, Pasetto, Di Gioia, Buemi, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis,

Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dodici ore di durata giornaliera non possono essere continuative, ma devono essere suddivise in più blocchi nell'arco della giornata, non superiori ciascuno a tre ore di programmazione. Tra un blocco e l'altro deve trascorrere almeno un'ora.*

**8. 12.** Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dodici ore di durata giornaliera non possono essere continuative, ma devono essere suddivise in più blocchi nell'arco della giornata, non superiori ciascuno a quattro ore di programmazione. Tra un blocco e l'altro devono trascorrere almeno due ore.*

**8. 13.** Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dodici ore di durata giornaliera non possono essere continuative, ma devono essere suddivise in più blocchi nell'arco della giornata non superiori ciascuno a quattro ore di programmazione. Tra un blocco e l'altro deve trascorrere almeno un'ora.*

**8. 14.** Carra, Lusetti, Maccanico, Gentiloni Silveri, Pasetto, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella,

Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le dodici ore di durata giornaliera non possono essere continuative, ma devono essere suddivise in più blocchi nell'arco della giornata non superiori ciascuno a cinque ore di programmazione. Tra un blocco e l'altro devono trascorrere almeno due ore.

**8. 15.** Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Colasio, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le dodici ore di durata giornaliera non possono essere continuative, ma devono essere suddivise in più blocchi nell'arco della giornata non superiori ciascuno a cinque ore di programmazione. Tra un blocco e l'altro deve trascorrere almeno un'ora.

**8. 16.** Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Colasio, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le dodici ore di durata giornaliera non possono essere continuative, ma devono essere suddivise in più blocchi nell'arco della giornata non superiori ciascuno a sei ore di programmazione. Tra un blocco e l'altro devono trascorrere almeno due ore.

**8. 17.** Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Colasio, Maccanico, Pasetto, Acqua-

rone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le dodici ore di durata giornaliera non possono essere continuative, ma devono essere suddivise in più blocchi nell'arco della giornata non superiori ciascuno a sei ore di programmazione. Tra un blocco e l'altro deve trascorrere almeno un'ora.

**8. 18.** Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Pasetto, Colasio, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 3.*

**8. 19.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* sonora o televisiva.

**8. 20.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* sonora o.

**8. 21.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando,

De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere le parole: o televisiva.*

- 8. 22.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere le parole: in ambito locale.*

- 8. 23.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sostituire la parola: locale con la seguente: regionale.*

- 8. 24.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere le parole: sulla base di preventive intese, ovvero.*

- 8. 25.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero previa costituzione di un consorzio.*

- 8. 26.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, dopo le parole: consorzio aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

- 8. 27.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sopprimere le parole: al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni.*

- 8. 28.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Albonetti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sopprimere la parola: contemporaneamente.*

- 8. 29.** Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, dopo la parola: autorizzazione aggiungere le seguenti:* entro il mese di gennaio di ciascun anno.

**8. 30.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

*Al comma 3, dopo le parole: autorizzazione aggiungere le seguenti:* entro il mese di febbraio di ciascun anno.

**8. 31.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

*Al comma 3, dopo le parole: autorizzazione aggiungere le seguenti:* entro il mese di dicembre di ciascun anno.

**8. 32.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

*Al comma 3, dopo le parole: autorizzazione aggiungere le seguenti:* , indicando la denominazione identificativa che contraddistinguerà le trasmissioni interconnesse, non ricollegabile in tutto o in parte alla denominazione delle singole emittenti aderenti.

**8. 68.** Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

*Al comma 3, sostituire le parole:* al Ministero delle comunicazioni *con le seguenti:* all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**8. 33.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone,

Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* al Ministero delle comunicazioni *con le seguenti:* al Governo.

**8. 34.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* entro un mese *con le seguenti:* entro novanta giorni.

**8. 35.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* entro un mese *con le seguenti:* entro sessanta giorni.

**8. 36.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

*Al comma 3, sostituire le parole:* entro un mese *con le seguenti:* entro quaranta giorni.

**8. 37.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone,

Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 3, sostituire la parola: rilasciata con la seguente: negata.*

- 8. 38.** Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 4.*

- 8. 39.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ai consorzi di emittenti locali o.*

- 8. 40.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o alle emittenti di intesa tra loro.*

- 8. 41.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: otto ore.*

- 8. 42.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: nove ore.*

- 8. 43.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici ore con le seguenti: dieci ore.*

- 8. 44.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al giorno con le seguenti: al mese.*

- 8. 45.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al giorno con le seguenti: alla settimana.*

- 8. 46.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone,

Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con le seguenti: di propria competenza.*

- 8. 47.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: locale.*

- 8. 48.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: acquisto o.*

- 8. 49.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o produzione del consorzio.*

- 8. 50.** Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: estere.*

- 8. 51.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: operanti fino a: di Stati membri dell'Unione europea.*

- 8. 52.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero di Stati che hanno fino alla fine del periodo.*

- 8. 53.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero di Stati che hanno fino a: legge 5 ottobre 1991, n. 327.*

- 8. 54.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, sopprimere le parole: , nonché i programmi satellitari.*

- 8. 55.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

- 8. 56.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: canali satellitari aggiungere le seguenti: o con emittenti televisive estere.*

- 8. 100.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: per un tempo limitato fino alla fine del comma: con i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, così come definiti all'articolo 1, lettera c), del regolamento di cui alla delibera 16 marzo 1999, n. 9, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

- 8. 69.** Mazzuca Poggiolini.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

- 8. 57.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

- 8. 58.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

- 8. 59.** Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* È fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

- 8. 71.** Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le diffusioni radiofoniche in contemporanea, interconnesse o comuni, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma ed originale identità locale anche mediante la trasmissione delle relative e distinte denominazioni identificative di ciascuna emittente; esse non possono in alcun caso rappresentarsi come un soggetto radiofonico operante in ambito nazionale.

- 8. 72.** Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

*Sopprimere il comma 5.*

8. **60.** Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Le emittenti che operano in applicazione di quanto previsto dal presente articolo sono da considerare emittenti in ambito locale così come definite all'articolo 2, lettera l).

8. **61.** Carra, Lusetti, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 9)**

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi).*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: « Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero

delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di 180 giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

*(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi).*

*Sopprimerlo.*

9. **1.** Carra, Bogi.

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 10)**

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

*(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).*

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002.

2. Le emittenti televisive sono tenute a fare in modo che la programmazione dalle ore 7,00 alle ore 22,30, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore e del ruolo educativo della famiglia nei confronti della fruizione televisiva del minore, tenga conto delle esigenze di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di impresa.

3. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato ed indipendentemente dall'azione penale ».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le sanzioni pecuniarie previste al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevate rispettivamente a 25.000 e a 350.000 euro. Non è ammessa oblazione.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in

materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni ad adottate.

8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni ».

9. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 10.

*(Tutela dei minori  
nella programmazione televisiva).*

*Sopprimerlo.*

\* **10. 1.** Carra, Bogi.

*Sopprimerlo.*

\* **10. 84.** Colasio, Gentiloni Silveri, Lu-setti, Maccanico, Pasetto.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi radiotelevisivi e di